

Il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto-categorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale "il pregiudizio alle attività non remunerative della persona" causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.

Non viene accettata la richiesta di risarcimento di un danno non patrimoniale (perché non provato nel suo ammontare) subito da una dipendente per effetto del suo illegittimo collocamento a riposo: danno che la stessa ricorrente distingue in due categorie: il c.d. danno esistenziale, da intendersi "come pregiudizio reddituale, non patrimoniale, direttamente conseguente alla lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento giuridico", ed il c.d. danno morale soggettivo da intendersi "come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima". Fermo restando quanto precede, ed a prescindere da ogni considerazione sulla sussistenza degli altri elementi costitutivi della responsabilità aquiliana della Pubblica Amministrazione (colpa e nesso di causalità), il Collegio deve tuttavia rilevare che - seppure si aderisse alla prospettazione di parte ricorrente, secondo la quale il provvedimento con il quale è stato illegittimamente disposto il suo collocamento a riposo ha comportato la lesione di interessi costituzionalmente garantiti in quanto "ha impedito alla ricorrente di continuare ad esercitare la propria attività lavorativa" - la domanda risarcitoria di cui trattasi non potrebbe comunque essere accolta, perché la ricorrente non ha offerto alcun elemento di prova da cui si possa desumere l'effettiva sussistenza dei danni non patrimoniali che ella afferma di aver subito.

non viene allegato alcun elemento di prova da cui possa desumersi - direttamente o in via presuntiva - la compromissione della sfera di realizzazione personale della ricorrente, il mancato soddisfacimento dei suoi contingenti bisogni personali e di quelli del suo nucleo familiare, oppure l'effettivo verificarsi di un turbamento soggettivo dell'animo

Ciò posto, occorre innanzi tutto rammentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con due recenti pronunce (Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; 16 febbraio 2009, n. 3677) si sono espresse sui limiti alla risarcibilità dei danni non patrimoniali e sulla possibilità di considerare, nell'ambito della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, il c.d. danno esistenziale come una categoria autonoma di danno non patrimoniale.

La domanda proposta dalla ricorrente rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché concerne un diritto patrimoniale (qual è il diritto al risarcimento dei danni, ancorché non patrimoniali) conseguente all'accertamento dell'illegittimità di un provvedimento attinente al rapporto di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria

il danno subito consiste innanzitutto nel c.d. danno esistenziale, "inteso come pregiudizio reddituale, non patrimoniale, direttamente conseguente alla lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento giuridico", in quanto l'illegittimo provvedimento di collocamento a riposo "ha compromesso gravemente la sfera di realizzazione personale della ricorrente, soprattutto se si considera che la stessa al momento del provvedimento aveva appena 44 anni", ed "ha sicuramente determinato un grave pregiudizio economico per la ricorrente e per la sua famiglia, in quanto è stato precluso alla sig.ra M. di provvedere al soddisfacimento dei contingenti bisogni personali e di quelli del proprio nucleo familiare, tenuto anche conto del periodo di disoccupazione del marito della ricorrente per tutto il periodo di sospensione dal servizio della stessa"; oltre al danno esistenziale, nel caso in esame sussiste anche il c.d. danno morale soggettivo "individuato come il transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima", in quanto l'illegittimo provvedimento di collocamento a riposo "ha sicuramente provocato un turbamento soggettivo dell'animo della sig.ra M.

La prima questione che in ordine logico si pone all'attenzione del Collegio consiste piuttosto nello stabilire se la responsabilità aquiliana connessa ad un provvedimento illegittimo adottato nell'ambito del rapporto di pubblico impiego non privatizzato comporti l'obbligo dell'Amministrazione di risarcire, oltre ai danni patrimoniali, anche gli eventuali danni non patrimoniali cagionati al pubblico dipendente.

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo?

L'esame del presente gravame - avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell'Amministrazione intimata per i danni subiti dalla ricorrente per effetto del suo illegittimo collocamento a riposo per inidoneità al servizio, con conseguente condanna della medesima Amministrazione al risarcimento del danno esistenziale e del danno morale soggettivo cagionato alla ricorrente - deve iniziare dall'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sollevata dall'Amministrazione nella memoria depositata in data 6 luglio 2009.

Tale eccezione non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.

In particolare nella sentenza n. 26972/2008 le Sezioni unite - dopo aver ribadito che "il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica" e che "il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c. - hanno affermato che "la risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria". Pertanto, secondo le Sezioni Unite, il danno non patrimoniale è risarcibile: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla

lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati “ex ante” dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.

Non è quindi ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma sotto-categoria del danno esistenziale, perché, secondo le Sezioni Unite, “attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione”.

La distinzione proposta dalla ricorrente tra danno esistenziale e danno morale soggettivo (con conseguente duplicazione delle voci di danno da risarcire) non può essere condivisa e la prima questione che in ordine logico si pone all'attenzione del Collegio consiste piuttosto nello stabilire se la responsabilità aquiliana connessa ad un provvedimento illegittimo adottato nell'ambito del rapporto di pubblico impiego non privatizzato comporti l'obbligo dell'Amministrazione di risarcire, oltre ai danni patrimoniali, anche gli eventuali danni non patrimoniali cagionati al pubblico dipendente. Seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il Collegio ritiene che a tale questione si debba **dare una risposta positiva ogniqualvolta il provvedimento illegittimo incida su diritti della persona del lavoratore aventi rilevanza costituzionale, tra i quali rientrano, ad esempio, il diritto del lavoratore a percepire “una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”, sancito dall'art. 36 Cost., il diritto all'integrità fisica del lavoratore, tutelato**

dall'art. 32 Cost., o i diritti che attengono alla dignità del lavoratore, garantiti dagli artt. 2 e 4 Cost..

Merita di essere segnalata la sentenza numero 4970 del 16 settembre 2009, emessa dal Tar Campania, Napoli ed in particolare il seguente passaggio

< Infatti nella citata sentenza n. 26972/2008 le Sezioni Unite hanno ribadito altresì che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce un “danno conseguenza”, che deve essere allegato e provato (si veda in tal senso anche T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 28 maggio 2009, n. 2994), così disattendendo sia la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di “danno evento”, sia la variante di tale tesi, secondo la quale nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe “in re ipsa”, perché tale tesi “snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”. Inoltre le Sezioni Unite hanno formulato importanti precisazioni in merito ai mezzi di prova del danno non patrimoniale, evidenziando che, mentre per il danno biologico è di regola richiesto l'accertamento medico-legale, per gli altri pregiudizi non patrimoniali può senz'altro farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. In particolare, con riferimento alla prova presuntiva, le Sezioni Unite hanno chiarito che tale mezzo di prova “potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri”, fermo restando che “il danneggiato dovrà ... allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto”.>

A cura di Sonia LAzzini

**N. 04970/2009 REG.SEN.
N. 02564/2006 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 2564/2006, proposto da ALFA Mariantonia, rappresentata e difesa, per mandato a margine del ricorso, dagli avvocati Arcangelo D'Avino e Paolo D'Avino, con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli, via Cavallerizza a Chiaia n. 60,

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nei cui uffici è ope legis domiciliato in Napoli via A. Diaz n. 11,

per l'accertamento

della responsabilità dell'Amministrazione intimata per i danni subiti dalla ricorrente per effetto del suo illegittimo collocamento a riposo per inidoneità al servizio, con conseguente condanna della medesima Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 185.375,00 - di cui euro 135.375,00 a titolo di danno esistenziale ed euro 50.000,00 a titolo di danno morale soggettivo - oltre a rivalutazione ed interessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2009 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. Con atto notificato in data 6 aprile 2006 e depositato in data 13 aprile 2006 la ricorrente - dipendente del Ministero della Giustizia, con la qualifica di agente della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa circondariale di Pozzuoli - ha

chiesto l'accertamento della responsabilità dell'Amministrazione intimata per i danni subiti dalla ricorrente per effetto del suo illegittimo collocamento a riposo per inidoneità al servizio, con conseguente condanna della medesima Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 185.375,00, di cui euro 135.375,00 a titolo di danno esistenziale ed euro 50.000,00 a titolo di danno morale soggettivo, oltre a rivalutazione ed interessi.

A supporto della sua domanda la ricorrente, in punto di fatto, afferma quanto segue: di essere stata aggredita in data 9 settembre 1993, durante il servizio, da tre detenute, riportando un ematoma al viso ed al capo, con asportazione di lembi di cuoio capelluto; di essere stata sottoposta a visita dalla C.M.O. in data 16 luglio 1994 e in tale occasione di essere stata giudicata "non idonea permanentemente al servizio di istituto nella P.P.", anche se "idonea ad altri ruoli dell'amministrazione penitenziaria"; di essere stata collocata a riposo per inidoneità al servizio, a decorrere dal 6 dicembre 1994, con provvedimento n. 166391/37964 del 4 marzo 1995, al quale ha poi fatto seguito il rigetto delle sue istanze di transito in altri ruoli dell'amministrazione penitenziaria; di aver impugnato il provvedimento di collocamento a riposo per inidoneità al servizio innanzi al T.A.R. della Campania, il quale ha tuttavia rigettato il ricorso con sentenza n. 611 in data 18 febbraio 1998; di aver appellato tale sentenza innanzi al Consiglio di Stato, il quale con sentenza n. 1226 del 9 marzo 2000 ha accolto il gravame, disponendo, in riforma della sentenza di primo grado, l'annullamento del predetto provvedimento di collocamento a riposo; di essere stata reintegrata in servizio presso la Casa circondariale femminile di Pozzuoli, in esecuzione della predetta sentenza del Consiglio di Stato, con le stesse funzioni in precedenza espletate, a decorrere dal mese di giugno del 2001.

Inoltre la ricorrente, a dimostrazione della sussistenza della responsabilità aquiliana dell'amministrazione, deduce quanto segue: l'illegittimo provvedimento di

collocamento a riposo “ha determinato non solo la lesione dell’interesse legittimo oppositivo al provvedimento, ma anche del bene della vita ad esso correlato, individuato, nel caso di specie, nel diritto della ricorrente alla retribuzione, a mantenere il proprio posto di lavoro, e di essere collocata in ruoli compatibili con le proprie capacità psico-fisiche”, in violazione “degli artt. 2 e 3 della Costituzione, i quali, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell’uomo ..., risultano evidentemente pregiudicati dal provvedimento del Ministero che ha impedito alla ricorrente di continuare ad esercitare la propria attività lavorativa”; la colpa dell’Amministrazione si evince dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1226 del 9 marzo 2000, dalla quale si evince che “il Ministero, violando i principi della imparzialità della correttezza e della buona amministrazione, provvedeva immotivatamente ed illogicamente a mettere a riposo la ricorrente e rigettava le relative richieste di collocamento in altri ruoli dell’amministrazione”; la lesione dell’interesse legittimo e del correlato bene della vita sono conseguenza diretta ed immediata dell’illegittimo provvedimento di collocamento a riposo; il danno subito, trattandosi nel caso in esame della lesione di un interesse legittimo oppositivo, “risulta provato sulla base dell’illegittimità del provvedimento lesivo del bene della vita preesistente all’azione amministrativa”; il danno subito consiste innanzitutto nel c.d. danno esistenziale, “inteso come pregiudizio reddituale, non patrimoniale, direttamente conseguente alla lesione di un interesse tutelato dall’ordinamento giuridico”, in quanto l’illegittimo provvedimento di collocamento a riposo “ha compromesso gravemente la sfera di realizzazione personale della ricorrente, soprattutto se si considera che la stessa al momento del provvedimento aveva appena 44 anni”, ed “ha sicuramente determinato un grave pregiudizio economico per la ricorrente e per la sua famiglia, in quanto è stato precluso alla sig.ra ALFA di provvedere al soddisfacimento dei contingenti bisogni personali e di quelli del proprio nucleo familiare, tenuto anche conto del periodo di

disoccupazione del marito della ricorrente per tutto il periodo di sospensione dal servizio della stessa”; oltre al danno esistenziale, nel caso in esame sussiste anche il c.d. danno morale soggettivo “individuato come il transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima”, in quanto l’illegittimo provvedimento di collocamento a riposo “ha sicuramente provocato un turbamento soggettivo dell’animo della sig.ra ALFA”; nel caso in esame, tenuto conto delle difficoltà di quantificazione del danno esistenziale e del danno morale soggettivo, può farsi applicazione dell’art. 1226 cod. civ., il quale dispone che “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.

2. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio in data 26 maggio 2006 e in data 14 luglio 2009 ha depositato atti e documenti.

Inoltre l’Amministrazione, con memoria depositata in data 6 luglio 2009 ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, evidenziando che la presente controversia non riguarda direttamente il rapporto di lavoro della ricorrente, in quanto “ciò che la ricorrente chiede è il risarcimento del danno esistenziale e del danno morale soggettivo derivante da responsabilità extracontrattuale della convenuta Amministrazione”, e che, in ogni caso, la ricorrente non ha fornito alcuna prova della lesione che afferma di aver patito, in quanto non ha indicato i precisi danni subiti, né “le specifiche situazioni nelle quali si è trovata a dover effettuare delle rinunce e degli stenti a causa del provvedimento amministrativo di cui in parola”.

3. Alla pubblica udienza del 16 luglio 2009 il presente ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. L’esame del presente gravame - avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità dell’Amministrazione intimata per i danni subiti dalla ricorrente per effetto del suo illegittimo collocamento a riposo per inidoneità al servizio, con

conseguente condanna della medesima Amministrazione al risarcimento del danno esistenziale e del danno morale soggettivo cagionato alla ricorrente - deve iniziare dall'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sollevata dall'Amministrazione nella memoria depositata in data 6 luglio 2009.

Tale eccezione non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.

Innanzitutto si deve evidenziare che il personale appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria è rimasto in regime di diritto pubblico, in forza dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, ed è quindi sottoposto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ex multis, T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 17 aprile 2007, n. 3315), ai sensi dell'art. 63, comma 4, del medesimo decreto legislativo, secondo il quale “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ... le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”. Pertanto la domanda proposta dalla ricorrente rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché concerne un diritto patrimoniale (qual è il diritto al risarcimento dei danni, ancorché non patrimoniali) conseguente all'accertamento dell'illegittimità di un provvedimento attinente al rapporto di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria (qual è il provvedimento di collocamento a riposo annullato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1226 del 9 marzo 2000).

Né può valere in senso contrario il precedente giurisprudenziale (Cass. Civ., Sez. Un., 31 luglio 2008, n. 20751) invocato dall'Amministrazione intimata nella predetta memoria. Infatti in tale pronuncia – resa in controversia instaurata anteriormente alla entrata in vigore della l. n. 205/2000 - la Corte di Cassazione si è limitata a ribadire che “tutte le controversie aventi ad oggetto pretese, di carattere patrimoniale o non patrimoniale, che trovano titolo diretto e immediato (e non mera occasione) nel rapporto di lavoro pubblico, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo; mentre le questioni relative ai diritti

patrimoniali consequenziali - che la legge 17 dicembre 1971, n. 1034, art. 7, comma 3, nel testo allora vigente sottraeva alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per devolverle alla cognizione del Giudice ordinario - non concernono pretese patrimoniali strettamente inerenti al rapporto attribuito alla cognizione esclusiva del Giudice amministrativo, ma riguardano, invece, pretese ulteriori, che nel detto rapporto trovano soltanto il presupposto indiretto di una diversa situazione, avente una propria autonoma qualificazione di antigiuridicità".

Risulta quindi evidente che, essendo i danni lamentati dalla ricorrente direttamente dipendenti dal suo illegittimo collocamento a riposo, la controversia in esame rientra tra quelle "relative ai rapporti rapporto di pubblico impiego" - devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 - in quanto tali danni non sono neppure astrattamente ipotizzabili se non in forza della esistenza del rapporto di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria.

2. Passando al merito, si deve preliminarmente evidenziare che l'Amministrazione penitenziaria, nel disporre la reintegrazione in servizio della ricorrente, ha correttamente provveduto a corrisponderle le competenze dovute per il periodo intercorrente tra il suo collocamento a riposo e la reintegrazione in servizio e che la domanda giudiziale sottoposta all'esame di questo Tribunale riguarda, quindi, solo il danno non patrimoniale che la ricorrente afferma di aver subito per effetto del suo illegittimo collocamento a riposo, danno che la stessa ricorrente distingue in due categorie: il c.d. danno esistenziale, da intendersi "come pregiudizio reddituale, non patrimoniale, direttamente conseguente alla lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento giuridico", ed il c.d. danno morale soggettivo da intendersi "come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima".

Ciò posto, occorre innanzi tutto rammentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con due recenti pronunce (Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n.

26972; 16 febbraio 2009, n. 3677) si sono espresse sui limiti alla risarcibilità dei danni non patrimoniali e sulla possibilità di considerare, nell'ambito della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, il c.d. danno esistenziale come una categoria autonoma di danno non patrimoniale.

In particolare nella sentenza n. 26972/2008 le Sezioni unite - dopo aver ribadito che “il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l’art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica” e che “il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l’illecito civile extracontrattuale definito dall’art. 2043 c.c. - hanno affermato che “la risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell’ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria”. Pertanto, secondo le Sezioni Unite, il danno non patrimoniale è risarcibile: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non

subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati “ex ante” dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.

Inoltre nella sentenza n. 26972/2008 le Sezioni Unite hanno affermato che il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto-categorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale “il pregiudizio alle attività non remunerative della persona” causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato. Non è quindi ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma sotto-categoria del danno esistenziale, perché, secondo le Sezioni Unite, “attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione”.

Posti tali principi, la distinzione proposta dalla ricorrente tra danno esistenziale e danno morale soggettivo (con conseguente duplicazione delle voci di danno da risarcire) non può essere condivisa e la prima questione che in ordine logico si pone all'attenzione del Collegio consiste piuttosto nello stabilire se la responsabilità aquiliana connessa ad un provvedimento illegittimo adottato nell'ambito del

rapporto di pubblico impiego non privatizzato comporti l'obbligo dell'Amministrazione di risarcire, oltre ai danni patrimoniali, anche gli eventuali danni non patrimoniali cagionati al pubblico dipendente.

Seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il Collegio ritiene che a tale questione si debba dare una risposta positiva ogniqualvolta il provvedimento illegittimo incida su diritti della persona del lavoratore aventi rilevanza costituzionale, tra i quali rientrano, ad esempio, il diritto del lavoratore a percepire "una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa", sancito dall'art. 36 Cost., il diritto all'integrità fisica del lavoratore, tutelato dall'art. 32 Cost., o i diritti che attengono alla dignità del lavoratore, garantiti dagli artt. 2 e 4 Cost..

3. Fermo restando quanto precede, ed a prescindere da ogni considerazione sulla sussistenza degli altri elementi costitutivi della responsabilità aquiliana della Pubblica Amministrazione (colpa e nesso di causalità), il Collegio deve tuttavia rilevare che - seppure si aderisse alla prospettazione di parte ricorrente, secondo la quale il provvedimento con il quale è stato illegittimamente disposto il suo collocamento a riposo ha comportato la lesione di interessi costituzionalmente garantiti in quanto "ha impedito alla ricorrente di continuare ad esercitare la propria attività lavorativa" - la domanda risarcitoria di cui trattasi non potrebbe comunque essere accolta, perché la ricorrente non ha offerto alcun elemento di prova da cui si possa desumere l'effettiva sussistenza dei danni non patrimoniali che ella afferma di aver subito.

Infatti nella citata sentenza n. 26972/2008 le Sezioni Unite hanno ribadito altresì che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce un "danno conseguenza", che deve essere allegato e provato (si veda in tal senso anche T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII,

28 maggio 2009, n. 2994), così disattendendo sia la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento", sia la variante di tale tesi, secondo la quale nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe "in re ipsa", perché tale tesi "snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo". Inoltre le Sezioni Unite hanno formulato importanti precisazioni in merito ai mezzi di prova del danno non patrimoniale, evidenziando che, mentre per il danno biologico è di regola richiesto l'accertamento medico-legale, per gli altri pregiudizi non patrimoniali può senz'altro farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. In particolare, con riferimento alla prova presuntiva, le Sezioni Unite hanno chiarito che tale mezzo di prova "potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri", fermo restando che "il danneggiato dovrà ... allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto".

Ebbene, a fronte di tale orientamento, al quale il Collegio ritiene senz'altro di dover prestare adesione, occorre rilevare che nel ricorso in esame si afferma apoditticamente che l'illegittimo provvedimento di collocamento a riposo "ha compromesso gravemente la sfera di realizzazione personale della ricorrente, soprattutto se si considera che la stessa al momento del provvedimento aveva appena 44 anni", "ha sicuramente determinato un grave pregiudizio economico per la ricorrente e per la sua famiglia, in quanto è stato precluso alla sig.ra ALFA di provvedere al soddisfacimento dei contingenti bisogni personali e di quelli del proprio nucleo familiare, tenuto anche conto del periodo di disoccupazione del marito della ricorrente per tutto il periodo di sospensione dal servizio della stessa", ed "ha sicuramente provocato un turbamento soggettivo dell'animo della sig.ra

ALFA”); ma non viene allegato alcun elemento di prova da cui possa desumersi - direttamente o in via presuntiva - la compromissione della sfera di realizzazione personale della ricorrente, il mancato soddisfacimento dei suoi contingenti bisogni personali e di quelli del suo nucleo familiare, oppure l'effettivo verificarsi di un turbamento soggettivo dell'animo. Del resto la ricorrente non si è peritata neppure di allegare copia delle proprie dichiarazioni dei redditi relative al periodo intercorrente tra il suo collocamento a riposo e la reintegrazione in servizio, né idonea documentazione attestante lo stato di disoccupazione del consorte, ovvero le prospettive di carriera che essa aveva al momento dell'adozione dell'illegittimo provvedimento con il quale è stata collocata a riposo.

4. Stante quanto precede, il presente gravame deve essere respinto perché infondato.

Tenuto conto della complessità della materia e della novità delle questioni trattate, sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2564/2006, lo respinge perché infondato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Carlo Polidori, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/09/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO